



*Al Presidente  
della Giunta Regionale*

**Oggetto:** L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i – L.R. 14 febbraio 2024, n. 7 e s.m.i – Istanza iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2022, n. 47 – Improcedibilità e Archiviazione dell'istanza.

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*;

**RICHIAMATO**, specificatamente l'art. 2, co. 1 della prefata L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che testualmente recita: *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”*;

**VISTA** la L. 20 novembre 2017, n. 168 recante *“Norme in materia di domini collettivi”*;

**VISTO** il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”*;

**VISTA** la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7 recante *“Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”*;

**VISTA** la documentata istanza in atti al protocollo n. RA/147126 del 13/04/2022 e le successive note in atti al protocollo n. RA/59216 del 14/02/2024 e RA/140465 del 03/04/2024 formalizzate dal Presidente dell'“Amministrazione dei Beni Collettivi di uso civico di Collebrincioni” (trasmesse dall'Avv. Dario D'Alessandro delegato dal Presidente medesimo alla trasmissione telematica), tese all'ottenimento dell'iscrizione dell'Amministrazione medesima nel registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 47, recante *“Conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici”*;

**RILEVATO** che il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha riscontrato la prefata istanza con nota prot. n. RA/287998 del 11/07/2024 comunicando all'Amministrazione de

qua di aver avviato un'interlocuzione con le competenti Strutture regionali in merito all'effettiva applicabilità dell'art. 9 della L.R. 47/22;

**EVIDENZIATO** che, con la cennata nota, è stato specificatamente rilevato come le procedure disciplinate dalla L.R. n. 7/2024, abrogativa della previgente L.R. n. 13/2005, cui fa espresso rinvio l'articolo 9 della L.R. n. 47/2022, consentano alle associazioni, fondazioni e istituzioni di carattere privato di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ("pubblicità costitutiva" *cfr.* Sentenza N. 1693/2022 del Consiglio di Stato), diversamente da quanto previsto per gli enti esponenziali in discorso, a cui la personalità giuridica di diritto privato è stata riconosciuta *ex lege* dal legislatore statale ai sensi dell'art. 1, co. 2, della L. 20 novembre 2017, n. 168 "*Norme in materia di domini collettivi*";

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 281455/24 del 8/07/2024 il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha chiesto al competente Dipartimento "Agricoltura" di valutare l'ipotesi di un intervento normativo, atto a rimuovere le criticità rilevate anche da parte dal Servizio "Legislativo", valutando la possibilità di istituire un apposito registro in cui realizzare la volontà del legislatore regionale, ovvero di garantire la piena conoscibilità degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva;

**VISTA** la L.R. 13 agosto 2025, n. 24, con specifico riferimento all'art. 14 della stessa, con cui il legislatore regionale ha provveduto all'aggiornamento del richiamato art. 9 della L.R. 47/2022, prevedendo l'istituzione, presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, un Registro ricognitivo degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva;

**RITENUTO** che, stante le sopravvenute disposizioni di cui alla cennata L.R. 24/2025, non ricorrono le condizioni di procedibilità dell'istanza formalizzata dal Presidente dell' "Amministrazione dei Beni Collettivi di uso civico di Collebrincioni" di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

**RITENUTO**, altresì, di dover concludere, ai sensi dell'art. 2, co. 1, della L.241/90 e s.m.i. e dell'art. 4, co. 1 della L.R. 7/2024 e s.m.i., il procedimento connesso all'istanza in atti al prot. n. RA/147126 del 13/04/2022, disponendo, con il presente atto, l'improcedibilità della domanda a seguito dell'aggiornamento normativo introdotto con L.R. 13 agosto 2025, n. 24, con contestuale archiviazione dell'istanza medesima;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*" e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3/03/2022;

**DATO ATTO**, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo", e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

## **DECRETA**

*per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate*

1. **di disporre** l'improcedibilità dell'istanza in atti al protocollo n. n. RA/147126 del 13/04/2022, a firma del Presidente dell'"Amministrazione dei Beni Collettivi di uso civico di Collebrincioni", di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, formalizzata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 47, a seguito dell'aggiornamento normativo introdotto con L.R. 13 agosto 2025, n. 24, con contestuale archiviazione dell'istanza medesima;
2. **di trasmettere** il presente atto al Presidente dell'Amministrazione *de qua*, per tramite dell'Avv. Dario D'Alessandro delegato dal Presidente medesimo alla trasmissione telematica della corrispondenza richiamata in premessa;
3. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA  
REGIONE**

*Arch. Antonio Sorgi*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Dott. Marco De Santis*

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

*Dott. Marco Marsilio*